

CITTA' DI BORDIGHERA

(Provincia di Imperia)

REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione della
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' e dei
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 dell'11 maggio 1995; ripubblicato all'albo pretorio dal 06/07/1995 al 20/07/1995; entrato in vigore in data 21/07/1995 ai sensi dell'articolo 72 dello statuto comunale.

SCHEMA GENERALE

CAPO I

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- Art. 4 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 5 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- Art. 6 - PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
- Art. 7 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- Art. 8 - DIVIETI GENERICI

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 9 - OGGETTO
- Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 12 - TARIFFE
- Art. 13 - AFFISSIONI DIRETTE
- Art. 14 - DICHIARAZIONE
- Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 16 - RIMBORSI
- Art. 17 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 18 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 19 - ESENZIONE DALL'IMPOSTA

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 20 - OGGETTO
- Art. 21 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Art.	22	-	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.	23	-	MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.	24	-	RIDUZIONE DEL DIRITTO
Art.	25	-	ESENZIONI DAL DIRITTO
Art.	26	-	PAGAMENTO DEL DITITTO
Art.	27	-	SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
Art.	28	-	SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.	29	-	GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.	30	-	NORME FINALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. Dall'1 al 37 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Bordighera sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D.Lgs 507/1993.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 11.121 abitanti al 31/12/1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV. In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nei mesi di Dicembre, Gennaio, Luglio ed Agosto, viene applicata una maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs 507/93.

Art. 4 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- A) Gli impianti da installare devono essere di materiale atto a garantire una elevata durata nel tempo, con particolare attenzione ai problemi di corrosione in località in prossimità del mare e dovranno presentare particolarità costruttive atte ad eliminare la presenza di sporgenze, spigoli ed altri elementi che possano compromettere la pubblica incolumità.
- B) La superficie degli impianti affissionali di proprietà comunale è da destinare per l'80% (ottanta per cento) alle affissioni di natura commerciale, per il restante 20% (venti per cento) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica.

Art. 5 – CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il piano generale degli impianti è approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione edilizia, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento. La Giunta Comunale, almeno ogni tre anni, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) utilizzazione per quanto possibile, degli impianti già esistenti;
- 2) salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;
- 3) prevedere in tutti i quartieri e frazioni impianti affissionali destinati alle comunicazioni istituzionali;
- 4) l'individuazione dell'ubicazione dei singoli impianti sarà realizzata su planimetria distinguendo:
 - a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
 - b) gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
 - c) gli impianti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
 - d) gli impianti che si collocheranno entro il biennio successivo all'anno di approvazione del presente Regolamento.

- 5) In ordine agli impianti esistenti il piano deve provvedere all'individuazione di quelli per i quali è necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi di mantenimento conservativo;
- 6) gli impianti affissionali di nuova installazione e quelli per i quali sarà prevista la sostituzione, dovranno avere modalità di attacco ed ancoraggio atti a garantire un'agevole smontaggio in occasione di esecuzione di lavori sul suolo pubblico.

Art. 6 – PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita richiesta al Comune. Tale richiesta dovrà contenere:

- a) – l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del Richiedente;
- b) – l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- c) – la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) – la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il Richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. L'autorizzazione, sia per la pubblicità ordinaria (ex art. 12 del D.Lgs 507/93), sia per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs 507/93) superiore ai 30 giorni sarà rilasciata dal Sindaco su istruttoria del competente Ufficio Tecnico Comunale. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 07/08/1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti ed integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

Art. 7 – LIMITAZIONI E DIVIETI

La pubblicità sonora, in forma itinerante, è consentita con le modalità di seguito riportate:

- dalle ore 11 alle ore 12
 - dalle ore 18 alle ore 19
- dei soli giorni feriali

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Comando di Polizia, che rilascerà l'autorizzazione con le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni. E' vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e limitatamente alle ore di lezione o di cerimonie, nei pressi degli Istituti Scolastici e di Edificio di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 phon. E' vietata altresì la diffusione di intervalli e di sottofondi musicali.

Art. 8 – DIVIETI GENERICI

Sugli edifici di carattere storico, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico e su quegli altri designati dal Comune a suo esclusivo ed insindacabile giudizio è vietata ogni forma di pubblicità. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) – l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D. Lgs 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) – gli artt. dal 47 al 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni.
- c) – l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in riferimento alla pubblicità sui veicoli.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 - OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per le superfici inferiori ai 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita ai sensi delle norme vigenti. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - AFFISSIONI DIRETTE

Con l'approvazione del piano generale di cui all'art. 5 del presente regolamento verrà altresì individuata la superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 14 - DICHIARAZIONE

Il Soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12-13-14 commi 1-2-3 del D.Lgs 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal 1 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie, la presunzione opera dal 1 giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12-13-14 commi 1-3 del D.Lgs 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al Suo Concessionario, su apposito modello conforme a Disposizione Ministeriale, con arrotondamento alle L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore alle L. 500 o per eccesso se è superiore. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione, per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a L. 3.000.000.

Art. 16 - RIMBORSI

Il Contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede entro il termine di 90 gg.

Art. 17 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del D.Lgs n. 507/93.

Art. 18 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) – per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

- b) – per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- c) – per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 19 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) – la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) – gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) – la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
- d) – la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole, o nelle vetrine, o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) – la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
- f) – la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs 507/93;
- g) – la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti Pubblici Territoriali;
- h) – le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Comitati, Associazioni e Fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopi di lucro;
- i) – le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempreché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 - OGGETTO

Il Servizio delle Pubbliche Affissioni è di esclusiva competenza Comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti.

Art. 21 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Bordighera con popolazione al 31/12/1992 di 11.121 abitanti è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno mq. 132 (minimo mq. 12 per ogni 1.000 abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di mq. 588, pari a n. 840 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Art. 22 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalle norme vigenti. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorata del 50%. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 30%. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Art. 23 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del Committente, il Comune mette a sua disposizione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione al Committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al Committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o da mancanza di spazi disponibili, il Committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 gg. Il Committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al Richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi riservati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 24 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) – per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93.
- b) – per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) – per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, spèortive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) – per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) – per gli annunci mortuari.

Art. 25 - ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) – i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) – i manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) – i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) – i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) – i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed Amministrative;
- f) – ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- g) – i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati:

Art. 26 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 14 per il pagamento dell'imposta di pubblicità.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta, o il pagamento viene eseguito, no oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applica un interesse di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. - 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, si applicano le sanzioni amministrative per le quali si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del CAPO I della L. 24/11/1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi

all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati entro gg. 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza, viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Art. 29 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale essa può essere affidata in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs 507/93. In tal caso il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 30 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano in materia di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni le disposizioni del Capo I del D.Lgs 15/11/1993, n. 507.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 15 del registro delle deliberazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

-Di prorogare per l'anno 2018 il termine per la presentazione della dichiarazione della pubblicità annuale al **31 marzo 2018**;

-Di prevedere la possibilità della concessione di rateizzazione di provvedimenti emessi secondo i seguenti criteri:

>importo minimo per la richiesta di rateizzazione: euro 500,00

>rata minima euro 100,00 con la specifica che i versamenti salderanno a scalare le sanzioni, gli interessi e l'imposta;

>rate massime n. 12 per importi dovuti da euro 500,00 a euro 5.000,00;

>rate massime n. 18 per importi dovuti superiori ad euro 5.000,01.